



Comune di Rubiera

Provincia di Reggio Emilia

Il sindaco

Rubiera, 3 novembre 2020

Ord. n. 170/10.1 fasc. 2/2020

ORDINANZA

EMERGENZA COVID-19: OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER COLLOCAZIONE DI STRUTTURE AMOVIBILI, DEHORS, ELEMENTI DI ARREDO URBANO

PREMESSO che:

- con la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020 l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- con la successiva dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo a rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

RICHIAMATI gli ultimi provvedimenti normativi nazionali in materia con particolare riferimento a:

- Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
- Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
- ordinanza n. 82 del 17 maggio 2020 del Presidente della Regione Emilia-Romagna emanata ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19;
- decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dell'art.1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
- decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
- dpcm 13 ottobre 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- dpcm 18 ottobre 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- dpcm del 24 ottobre 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».



Comune di Rubiera

Provincia di Reggio Emilia

Il sindaco

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020” nella parte in cui prevede espressamente all’art. 181 “Sostegno delle imprese di pubblico esercizio”:

- *comma 1 “Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, (omissis) sono esonerati dal 1 maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all’art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”;*

- *comma 2 “A far data dallo stesso termine di cui al comma 1, e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all’ufficio competente dell’Ente locale, con allegata la sola planimetria in deroga al decreto del DPR 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell’imposta di bollo di cui al DPR 26 ottobre 1972, n. 642;*

- *comma 3 “Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma.1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività di cui all’art. 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;*

CONSIDERATO che:

- nel Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della ristorazione redatto da INAIL e Istituto Superiore di Sanità e di maggio 2020 si legge che: *“Andrebbero, in primo luogo e soprattutto in una prima fase, favorite soprattutto soluzioni che privilegino l’uso di spazi all’aperto rispetto ai locali chiusi, anche attraverso soluzioni di sistema che favoriscano queste modalità”;*

- le Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, produttive e Ricreative emanate dalla Conferenza delle Regioni e delle province Autonome, in particolare al capitolo Ristorazione, dove prevede espressamente che *“I tavoli devono essere disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale di almeno un metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contraggio tramite droplet”;*

- nel “Protocollo di Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e attività da asporto e consumo sul posto”, allegato quale parte integrale e sostanziale all’ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 82/2020, si riporta testualmente che: *“Al riguardo per le aree di somministrazione della clientela sono da privilegiare spazi all’aperto che presentano minori rischi di trasmissione del virus. A tal fine si promuove l’estensione da parte dei Comuni delle occupazioni di suolo pubblico ovvero la concessione di nuove occupazioni di suolo pubblico, ove possibile in relazione al contesto urbano, al fine di assicurare maggiore spazio all’aperto per le aree di somministrazione alla clientela e per consentire un maggiore distanziamento dei tavoli”;*

VISTO il Decreto-Legge 14 Agosto 2020 n.104 il quale all’art. 109 prolunga la durata della sospensione dal versamento della tassa e del canone per l’occupazione del suolo pubblico fino al 31 dicembre 2020;

RICHIAMATE altresì:

- la propria deliberazione di Consiglio Comunale n.48 del 29 settembre 2020 esecutiva dal 05/10/2020 ad oggetto “Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche-cosap. criticità derivanti dalla gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19. Differimento della scadenza di pagamento del cosap permanente al 30 novembre 2020. Approvazione ulteriori agevolazioni per l’anno 2020”;

- la proprio ordinanza n. 66 del 20 maggio 2020 ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche in attuazione dell’art. 181 “sostegno delle imprese di pubblico esercizio” del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 “misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da covid-19””;



Comune di Rubiera

Provincia di Reggio Emilia

Il sindaco

RITENUTO opportuno confermare i contenuti della propria ordinanza n. 66 del 20 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020 al fine di agevolare le attività commerciali degli esercizi di cui all'art.5 della legge n. 287/91 e tutti gli esercizi commerciali diversi da quelli di cui all'art.5 della legge n. 287/91 e previsti anche dall'art. 33, comma 4, del Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

VISTO l'art. 50 "Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia" del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"

ORDINA

di confermare le modalità di presentazione delle istanze di occupazione di suolo pubblico con dehors, tavolini, elementi di arredo urbano., come disciplinate dall'Ordinanza n. 66/2020 fino al 31 dicembre 2020, da parte dei soggetti di cui all'art. 5 della legge n. 287/91 e da parte degli esercizi commerciali diversi da quelli di cui all'art.5 della legge n. 287/91, previsti anche dall'art. 33, comma 4, del Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

DISPONE

- che l'ufficio incaricato dia adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Rubiera e pubblicazione sul sito istituzionale;
- che in caso d'inottemperanza alle disposizioni della presente Ordinanza, si proceda ai sensi dell'articolo 4 "Sanzioni e controlli" del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, come richiamato dal decreto-legge 16 maggio 2020, n.33 convertito nelle legge 14 luglio 2020, n.74;
- che il presente provvedimento sia trasmesso:
 - agli operatori direttamente interessati
 - al Corpo di Polizia Locale dell'Unione Tresinaro-Secchia
 - al Comando dei Carabinieri di Rubiera
 - al Prefetto di Reggio Emilia

AVVERTE

- che contro il presente provvedimento, l'interessato può presentare ricorso:
 - entro 60 gg dalla notifica del presente provvedimento al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) nei termini e modi previsti dall'articolo 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034
 - entro 120 gg dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'articolo 8 e seguenti del DPR n. 1199/1971
- che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi dell'art. 13 della legge 241.

Emanuele Cavallaro
(documento firmato digitalmente)